



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

***Salvaguardia degli equilibri e
assestamento generale di bilancio
per l'esercizio 2026/2028***
(artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000)

Relazione tecnico-finanziaria

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Premessa, riferimenti normativi e contabili

Uno dei principi da rispettare nella redazione del bilancio di previsione di un ente locale è il pareggio finanziario, il pareggio economico ed in generale il rispetto degli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

La gestione dell'ente locale comporta la necessità della continua verifica di tutti gli equilibri, alcuni collegati tra loro, che garantiscono il corretto e sano governo dell'amministrazione. Tutti gli aspetti della vita economica-finanziaria dell'ente devono essere costantemente monitorati.

Principio contabile generale n. 15 di cui all'allegato 1 al Decreto Legislativo 118/2011

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario in verità non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi, è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi, deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

Art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il quarto comma dell'art. 153 del D.lgs. 267/2000 attribuisce al Responsabile del Servizio Finanziario il compito, in sede di redazione del bilancio di previsione di verificare la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità di quelle di spesa ed è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, al fine di mantenere gli equilibri originari di bilancio ed il rispetto di vincoli di finanza pubblica.

Il sesto comma del suddetto art. 153 impone sempre al Responsabile del Servizio Finanziario l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario Comunale, al Consiglio Comunale ed all'organo di revisione nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti fatti, situazioni e valutazioni che pregiudichino gli equilibri originari di bilancio. La segnalazione deve

essere effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti ed il Consiglio Comunale entro i successivi trenta giorni deve adottare i provvedimenti per il riequilibrio della gestione con le modalità previste dall'art. 193 del D.Lvo 267/2000.

Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6).
2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
3. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
4. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
5. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

La ratio dell'art.193 TUEL

L'art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
- tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

Il comma 4 del principio contabile generale di cui all'allegato 1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. stabilisce che l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di bilancio di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio.

I continui riferimenti al mantenimento degli equilibri di bilancio si ritrovano nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., al punto 67 dove il responsabile economico-finanziario ha l'obbligo di monitorare assiduamente gli equilibri di bilancio ed al punto 95 dove per assicurare la tempestività dei provvedimenti necessari alle operazioni di riequilibrio finanziario del bilancio, nonché alla copertura di eventuali debiti fuori

bilancio, il responsabile economico-finanziario deve mantenere un controllo costante e continuo della situazione gestionale, non limitandosi ad effettuare le attività di verifica esclusivamente alle scadenze fissate per legge.

L'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E DEL RENDICONTO 2025

Il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2025.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2026 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € **2.996.284,05** così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				6.804.755,39
RISCOSSIONI	(+)	2.701.598,38	7.001.557,91	9.703.156,29
PAGAMENTI	(-)	3.977.194,10	6.530.285,50	10.507.479,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.000.432,08
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.000.432,08
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.112.299,23	8.739.021,35	13.851.320,58
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.318.452,62	9.201.927,64	14.520.380,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			403.546,76

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)		1.931.541,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) ⁽²⁾	(=)		2.996.284,05
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025			
Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2025 ⁽⁴⁾			487.781,75
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			0,00
Fondo anticipazioni liquidità			124.183,87
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			30.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali			80.168,80
Fondo obiettivi di finanza pubblica			14.844,80
Altri accantonamenti			111.692,52
Totale parte accantonata (B)			848.671,74
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			131.647,91
Altri vincoli da specificare			0,00
Totale parte vincolata (C)			131.647,91
Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)			2.015.964,40
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾			0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾			

Il Comune di Civitella del Tronto non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come attestato dalla relativa tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, redatta in ottemperanza al D.M. Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04.07.2024, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 25 settembre 2023, relativo all'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivo per il triennio 2022-2024.

Con D.M. Interno del 22.12.2015 è stato approvato il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali ed è stato fissato l'adozione del medesimo a partire dal 2016. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi è un allegato obbligatorio al rendiconto 2025 ai sensi dell'art. 227, comma 5, del D.lgs. 267/2000.

LE VERIFICHE INTERNE

Con comunicazione interna del Responsabile finanziario giusta nota prot. 6302 del 08/06/2026 è stato richiesto ai Responsabili di Area di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Tenuto conto di quanto comunicato dai singoli Responsabili di Area è stato effettuato un attento ed accurato controllo di tutte le poste di bilancio, riscontrando:

- 1) l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- 2) l'assenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/00;

1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2026 sono stati ripresi dal rendiconto 2025, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/03/2025 e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi al 31.12.2025	Titolo	Residui passivi al 31.12.2025
Titolo 1	223.820,61	Titolo 1	1.028.070,75
Titolo 2	1.191.104,64	Titolo 2	13.370.179,76
Titolo 3	206.586,99	Titolo 3	0,00
Titolo 4	12.100.734,54	Titolo 4	17.218,40
Titolo 5	0,00	Titolo 5	0,00
Titolo 6	82.351,84	Titolo 7	104.911,35
Titolo 7	0,00		
Titolo 9	46.721,96		
TOTALE	13.851.320,58	TOTALE	14.520.380,26

Alla data attuale del 25/06/2026 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 1.100.066,20;
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 1.599.448,28

Emerge una situazione *di equilibrio nella gestione dei residui*.

I residui attivi e passivi presentano la seguente anzianità:

Residui attivi	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.820,61	223.820,61
Titolo 2	417.845,77	108.532,73	254.117,76	70.297,13	155.603,26	184.707,99	1.191.104,64
Titolo 3	36.477,66	3.036,44	95.012,45	0,00	6.704,46	65.355,98	206.586,99
Titolo 4	460.750,86	59.928,56	128.035,28	1.648.402,47	1.543.756,77	8.259.860,60	12.100.734,54
Titolo 6	78.802,71	3.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	82.351,84
Titolo 9	21.715,05	3.000,00	12.410,79	0,00	4.319,95	5.276,17	46.721,96
TOTALE	1.015.592,05	178.046,86	489.576,28	1.718.699,60	1.710.384,44	8.739.021,35	13.851.320,58

Residui passivi	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	205.424,01	56.110,47	313.055,73	37.863,81	103.351,64	312.265,09	1.028.070,75
Titolo 2	380.114,71	124.619,20	520.219,43	1.921.075,05	1.545.089,33	8.879.062,04	13.370.179,76
Titolo 4	17.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,40
Titolo 7	32.036,92	3.421,00	1.342,00	15.750,73	41.760,19	10.600,51	104.911,35
TOTALE	634.794,04	184.150,67	834.617,16	1.974.689,59	1.690.201,16	9.201.927,64	14.520.380,26

2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva ordinario di € 23.000,00 ai sensi dell'art. 166 TUEL.

Si da atto che non si rende necessario procedere al reintegro dello stanziamento dello stesso.

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.

3) Equilibrio nella gestione di cassa

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 25/11/2025 è stato autorizzato il limite massimo di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per l'importo di €. **1.341.107,03** pari ai tre dodicesimi delle entrate, accertate nell'esercizio finanziario 2024, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Alla data attuale l'Ente non ha fatto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia degli equilibri impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Nel risultato di amministrazione (Rendiconto 2025) risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di 487.781,75. Alla luce dell'andamento della gestione dei residui emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Inoltre, sulla base dell'andamento della gestione non è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione.

ADOZIONE PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO

Sulla base della ricognizione della gestione finanziaria effettuata con riferimento alle previsioni di bilancio dell'esercizio in corso, sia per quanto concerne le entrate, sia per le spese, si rileva che:

- a) permangono gli equilibri generali di bilancio;

c) il bilancio rispetta il principio del pareggio economico, in ossequio al quale le entrate correnti devono coprire le spese correnti e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

GESTIONE FINANZIARIA - PREVISIONI - PROVVEDIMENTI

Accertato che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere che l'esercizio si concluda con un risultato di equilibrio fra entrate e spese o con un possibile avanzo di amministrazione, viene espresso l'indirizzo di mantenere nella ulteriore fase conclusiva della gestione l'attuale situazione, attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa, tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di non determinare squilibri di carattere finanziario.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dott.ssa Alessandra D'Antonio